



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, con effetto dalla data del 18 maggio 2020 e fino al 14 giugno 2020;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, che ha previsto che le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne siano espletate anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», integralmente riprodotti, rispettivamente, negli allegati 14 e 15 del decreto stesso;

VISTO l'articolo 8, comma 2, del citato DPCM 17 maggio 2020, che ha previsto che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto ed in relazione a nuove esigenze organizzative e funzionali, possa integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020;

RITENUTO di dover aggiornare alcune delle previsioni riportate nelle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19, di cui all'allegato 15 del DPCM 17 maggio 2020, allo scopo di renderle più funzionali al contenimento dell'emergenza epidemiologica sulla base della maggiore possibilità per gli utenti di circolare ed in relazione al sopravvenire di ulteriori esigenze;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche all'allegato n. 15 del DPCM 17 maggio 2020)

All'allegato 15, *Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 126 del 17 maggio 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “Nelle principali stazioni”:

- Dopo il primo punto “gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie.....in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti” è aggiunto il seguente: *“garanzia della massima accessibilità alle stazioni ed alle banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in deflusso”*;

Al Capo “SETTORE FERROVIARIO” dell’Allegato tecnico, Sezione “treni a lunga percorrenza (con prenotazione on line)”:

- il Punto 3 “sospensione dei servizi di ristorazione a bordo...” è sostituito dal seguente: *“E’ possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalità semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al vagone bar. In particolare il servizio è assicurato con la consegna “al posto” di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose, da parte di personale dotato di mascherina e guanti”*.
- dopo il punto precedente è inserita la seguente disposizione: *“previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni ad Alta Velocità di ingressi dedicati per l’accesso ai treni AV e agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura corporea da effettuarsi prima dell’accesso al treno. Nel caso in cui sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5°C non sarà consentita la salita a bordo treno.”*

Dopo il Capo “SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA” dell’Allegato tecnico, è aggiunto il seguente:

ALTRI SERVIZI

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o unità di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto utilizzato.”

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI